

TESTO A FRONTE – NORME DI FUNZIONAMENTO DI CIELI		
Versione di cui al D.R. n. 4656 del 28.11.2017	Proposte di modifica (...) significa “eliminazione”	Note degli uffici
<p>Art. 1 – Definizione dello stato giuridico e finalità</p> <p>1. A decorrere dall’1.1.2018, è modificata in “Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture (CIELI)” la denominazione del centro italiano di eccellenza sulla logistica integrata (CIELI), di seguito denominato anche “centro” o CIELI, del quale, con effetto dall’1.1.2014, è stata disposta la prosecuzione con la conservazione dello stato giuridico di centro di eccellenza, disciplinato dalle norme di funzionamento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della seconda disposizione transitoria dello Statuto.</p> <p>2. Il CIELI svolge attività di ricerca scientifica e attività didattica e formativa in corsi di dottorato di ricerca dei quali può essere proponente e affidatario, quale “struttura di riferimento amministrativo” o “struttura</p>	<p>Art. 1 – Definizione dello stato giuridico e finalità</p> <p>(...)</p> <p>1. Il Centro italiano di eccellenza sulla logistica, i trasporti e le infrastrutture (CIELI) è disciplinato dalle norme di funzionamento del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti della seconda disposizione transitoria dello Statuto, che sancisce la sua prosecuzione con lo stato giuridico di “centro di eccellenza”.</p> <p>Idem</p>	

<p>associata”, ai sensi del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca.</p>		
<p>Art. 2 – Attività</p> <p>1. L’attività scientifica del CIELI si conforma ai presupposti scientifici e ai criteri approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione in data 28.5.2013, fra cui l’inter/multidisciplinarietà, la sinergia e l’inscindibilità tra ricerca e alta formazione, l’interazione tra comunità accademica e mondo della produzione e dei servizi, il trasferimento dei risultati della ricerca e l’internazionalizzazione.</p> <p>2. Il centro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - svolge attività di ricerca scientifica e attività didattica e formativa in corsi di dottorato di ricerca, master, corsi professionalizzanti e seminari specialistici nel settore della logistica, dei trasporti e delle infrastrutture attraverso l’approfondimento delle diverse aree tematiche (trasporti, <i>supply chain</i>, logistica industriale, logistica distributiva, sicurezza, infrastrutture di trasporto, etc.); 	<p>Art. 2 – Attività</p> <p>Idem</p>	

- sviluppa relazioni internazionali con centri nazionali e internazionali di ricerca e formazione;
- esercita, nei limiti statutariamente sanciti, in rapporto di accessorialità e strumentalità rispetto alle funzioni istituzionali di didattica e ricerca dell'Ateneo e senza scopo di lucro soggettivo, attività di ricerca in conto terzi e partecipa a progetti scientifici e a bandi per procedure selettive formulati su base competitiva.

3. Il centro di eccellenza partecipa ai bandi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) e per l'accesso al fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB), nonché ai progetti europei e nazionali per il finanziamento della ricerca. L'eventuale avvio di un procedimento di reclutamento di ricercatori a tempo determinato a valere sui suddetti finanziamenti, o autofinanziato dalla struttura su propri fondi, è promosso dal CIELI di concerto con il/i dipartimento/i cui è attribuito in via esclusiva o congiunta il pertinente settore scientifico disciplinare, ferma restando la decisione finale in merito del consiglio di amministrazione.

<p>4. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza del CIELI sul territorio, esso, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di partnership sia con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati ad interagire con il mondo universitario che con altri enti pubblici e privati nazionali, comunitari e internazionali, e utilizza il personale tecnico e amministrativo ad esso direttamente assegnato, nel rispetto degli indirizzi del dirigente dell'area per le strutture fondamentali.</p>	<p>4. Per lo svolgimento delle suddette attività e al fine di promuovere il consolidamento della presenza del CIELI sul territorio, esso, nel rispetto delle proprie finalità, può stipulare intese con dipartimenti e scuole, nonché convenzioni e accordi di <i>partnership</i> sia con soggetti del contesto istituzionale ed economico interessati ad interagire con il mondo universitario che con altri enti pubblici e privati nazionali, comunitari e internazionali (...).</p>	
<p>Art. 3 - Durata</p> <p>1. Il CIELI ha durata indeterminata.</p>	<p>Art. 3 - Durata</p> <p>Idem</p>	
<p>Art. 4 - Affiliazione scientifica</p> <p>1. Il CIELI è struttura di affiliazione scientifica del docente al medesimo aderente, ferma restando la relativa afferenza a un dipartimento, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto. L'affiliazione al CIELI comporta l'obbligo, per il docente, di menzionare nelle pubblicazioni scientifiche sia il dipartimento di afferenza sia il centro di eccellenza. Il dipartimento di afferenza del docente tiene conto dell'attività di</p>	<p>Art. 4 - Affiliazione scientifica</p> <p>Idem</p>	

<p>ricerca dal medesimo svolta presso il centro di eccellenza in occasione della redazione della scheda unica annuale della ricerca del dipartimento (SUA-RD), nell'ambito del processo di autovalutazione, valutazione e accreditamento (AVA) per l'assicurazione della qualità, secondo le vigenti norme e le linee guida approvate dal consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Nell'ambito del suddetto processo la valutazione dei corsi di dottorato di ricerca affidati al CIELI è disciplinata da apposito decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca (MIUR) e da specifiche linee guida dell'ANVUR.</p> <p>2. Il numero minimo di affiliati del centro di eccellenza è pari a 20, valore sotto il quale esso si scioglie.</p> <p>3. Alla data di decorrenza del presente provvedimento sono affiliati al CIELI i docenti i cui nominativi sono elencati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.</p>	<p>3. Alla data di decorrenza del presente provvedimento sono affiliati al CIELI i docenti i cui nominativi sono elencati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.</p>	
---	--	--

<p>4. Il docente che intenda aderire al CIELI presenta istanza di affiliazione, corredata dal relativo <i>curriculum</i>, al direttore del centro che, sentiti i responsabili funzionali ed, eventualmente, la giunta, la sottopone all'approvazione del consiglio direttivo.</p>	<p>4. Il docente che intenda aderire al CIELI presenta istanza di affiliazione, corredata dal relativo <i>curriculum</i>, al direttore del centro che, (...) sentita eventualmente la giunta, la sottopone all'approvazione del consiglio (...).</p> <p>5. Ogni triennio, e comunque quando lo ritiene opportuno, il direttore, coadiuvato dalla giunta, accerta presso i docenti aderenti al centro l'interesse alla prosecuzione dell'affiliazione. Se un affiliato non conferma espressamente l'interesse, si assume la sua implicita rinuncia all'affiliazione.</p>	
<p>Art. 5 - Sede</p> <p>1. Il CIELI ha sede presso gli spazi assegnati dal consiglio di amministrazione con separato provvedimento.</p>	<p>Art. 5 - Sede</p> <p>1. Il CIELI ha sede presso gli spazi assegnati dal consiglio di amministrazione (...).</p>	
<p>Art. 6 - Funzioni</p> <p>1. Il CIELI assume una struttura organizzativa di tipo funzionale, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 9, dello Statuto, a proposito delle sezioni scientifiche, anche temporanee.</p>	<p>(...)</p>	

<p>2. Ogni funzione è diretta da un responsabile nominato dal consiglio direttivo, tra i propri componenti, su indicazione del direttore, anche su proposta della giunta. Il responsabile promuove e coordina l'attività nell'ambito della funzione, nel rispetto degli indirizzi fissati dal consiglio direttivo. Il responsabile rappresenta la funzione nella giunta e nei rapporti interni al CIELI, ferma restando la rappresentanza esterna del direttore nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La funzione non ha autonomia amministrativa e gestionale.</p> <p>3. I responsabili funzionali sono membri di diritto della giunta e decadono qualora il consiglio direttivo nomini un diverso responsabile funzionale o deliberi lo scioglimento della funzione.</p> <p>L'elenco delle funzioni, dei relativi responsabili e dei docenti affiliati al CIELI è riportato nell'allegato A.</p>		
<p>Art. 7 - Organi</p> <p>1. Sono organi del centro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il consiglio direttivo; b) la giunta; c) un eventuale comitato tecnico-scientifico; 	<p>Art. 6 - Organi</p> <p>1. Sono organi del centro:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il consiglio (...); b) la giunta; c) un eventuale comitato tecnico-scientifico; 	

d) il direttore.	d) il direttore.	
<p>Art. 8 - Consiglio direttivo</p> <p>1. Il consiglio direttivo è l'organo di indirizzo, programmazione generale e deliberazione delle linee di sviluppo e di attività del centro, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo.</p> <p>2. Il consiglio direttivo propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 16. Adotta, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.</p> <p>3. Il consiglio direttivo è convocato almeno due volte l'anno dal direttore, anche su richiesta di un quarto dei suoi componenti o della giunta. L'adunanza è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di</p>	<p>Art. 7 - Consiglio (...)</p> <p>1. Il consiglio (...) è l'organo di indirizzo, programmazione generale e deliberazione delle linee di sviluppo e di attività del centro, nel rispetto degli indirizzi degli organi di governo.</p> <p>2. Il consiglio (...) propone agli organi di governo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, le modifiche al presente decreto, secondo quanto previsto all'art. 14. Adotta, in conformità al regolamento generale di Ateneo, ogni altro atto di natura regolamentare necessario al raggiungimento dei propri fini.</p> <p>3. Il consiglio (...) è convocato almeno due volte l'anno dal direttore, anche su richiesta di un quarto dei suoi componenti o della giunta. L'adunanza è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti, detratti gli assenti giustificati. Le delibere sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei</p>	

<p>parità, il voto del presidente del collegio prevale.</p> <p>4. Il consiglio direttivo esercita le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) approva le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del centro; b) verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione; c) fornisce indicazioni al dirigente dell'area per le strutture fondamentali e al segretario amministrativo (responsabile amministrativo) sull'utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali, ferme restando le direttive del direttore generale per quanto attiene al personale tecnico-amministrativo; d) approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo; 	<p>presenti; in caso di parità, il voto del presidente del collegio prevale.</p> <p>4. Il consiglio (...) esercita le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) elegge il direttore e la giunta; b) approva le linee generali di indirizzo e programmatiche di spesa, il programma triennale di sviluppo e il piano annuale di attività del centro; c) verifica annualmente lo stato di avanzamento delle attività e la loro gestione; d) fornisce indicazioni al dirigente individuato dall'atto del direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica (...) sull'utilizzazione delle risorse disponibili per il conseguimento delle finalità istituzionali (...); e) approva e aggiorna i tariffari delle prestazioni da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Ateneo; 	
--	--	--

<p>e) elabora una relazione annuale sull'attività svolta per gli organi di governo e, su richiesta dei medesimi, relazioni periodiche;</p> <p>f) svolge le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e approva annualmente i documenti contabili di programmazione (budget economico e degli investimenti annuali e triennali) e consuntivi;</p> <p>g) approva le convenzioni e i contratti attivi (stipulati dal direttore) e passivi (stipulati dal dirigente dell'area per le strutture fondamentali), nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, verificando, per i contratti attivi, la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali e conferendo mandato al direttore del centro affinché ne curi la comunicazione al rettore;</p> <p>h) delibera eventuali modifiche inerenti alle funzioni e ai relativi responsabili;</p>	<p>f) elabora una relazione annuale sull'attività svolta per gli organi di governo e, su richiesta dei medesimi, relazioni periodiche;</p> <p>g) svolge le funzioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e approva annualmente i documenti contabili di programmazione (<i>budget</i> economico e degli investimenti annuali e triennali) e consuntivi;</p> <p>h) approva le convenzioni e i contratti attivi (stipulati dal direttore) e passivi (stipulati dal dirigente individuato dall'atto del direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica), nei limiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, verificando, per i contratti attivi, la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali e conferendo mandato al direttore del centro affinché ne curi la comunicazione al rettore;</p> <p>(...)</p>	
--	---	--

<p>i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.</p> <p>5. Il consiglio direttivo è composto da:</p> <p>a) i professori e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato affiliati al CIELI;</p> <p>b) il segretario amministrativo (responsabile amministrativo);</p> <p>c) un rappresentante del personale tecnico amministrativo in servizio presso il centro, eletto dal personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato in servizio presso il CIELI, al proprio interno.</p> <p>6. Il ruolo di componente del consiglio direttivo non si configura come carica accademica.</p> <p>7. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo rimane in carica un triennio e il relativo mandato è rinnovabile, consecutivamente, una sola volta; dopo due mandati consecutivi l'accesso al ruolo è ammesso dopo il decorso di un periodo almeno pari a un intero mandato.</p>	<p>i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.</p> <p>5. Il consiglio (...) è composto dai professori e (...) ricercatori di ruolo e a tempo determinato affiliati al CIELI. (...)</p> <p>(...)</p> <p>6. Il ruolo di componente del consiglio (...) non si configura come carica accademica. (...)</p>	
--	--	--

<p>8. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le attribuzioni del presidente del collegio, le relazioni tra gli organi, le modalità di votazione e la verbalizzazione delle sedute si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio direttivo.</p>	<p>7. Il consiglio, su proposta del direttore, che li convoca, può deliberare di invitare alle proprie adunanze docenti esterni all'Ateneo o altri soggetti, quali, a titolo di esempio, professionisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale che operano nei settori di interesse del CIELI, i quali non hanno diritto di voto.</p> <p>8. Per quanto concerne le modalità di convocazione delle adunanze, la predisposizione dell'ordine del giorno, le riunioni con modalità telematiche, le attribuzioni del presidente del collegio, (...) la disciplina delle adunanze, le modalità di votazione e la redazione del verbale si rinvia alle disposizioni dello Statuto e del regolamento generale di Ateneo. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti ed un'effettiva interazione tra i componenti del consiglio, secondo quanto previsto dal regolamento generale di Ateneo (...).</p>	
---	---	--

<p>Art. 9 - Giunta</p> <p>1. La giunta è composta dal direttore, dal vice direttore, dai responsabili funzionali, dal segretario amministrativo (responsabile amministrativo) e dal rappresentante del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato nel consiglio direttivo. Il rappresentante del personale tecnico-amministrativo scade contestualmente al termine del relativo mandato di componente del consiglio direttivo.</p> <p>Il ruolo di componente della giunta non si configura come carica accademica.</p>	<p>Art. 8 - Giunta</p> <p>1. La giunta è composta da:</p> <p>a) il direttore;</p> <p>b) il vice direttore;</p> <p>(...)</p> <p>c) il dieci per cento degli affiliati alla data di indizione della votazione, eletto dagli stessi; il sistema elettorale assicura una riserva a favore di ognuna delle tre aree scientifiche: economica, giuridica e tecnica.</p> <p>Il ruolo di componente della giunta non si configura come carica accademica.</p> <p>I componenti della giunta sono eletti dopo l'elezione del direttore e restano in carica per la durata del suo mandato.</p>	<p>Poiché i centri di eccellenza sono sottratti all'ambito di applicazione dello Statuto, <u>si propone</u> di non applicare alla giunta i vincoli previsti dallo Statuto e dal regolamento generale: in particolare, all'art. 59 dello Statuto, che esclude dall'elettorato passivo – senza distinzione tra carica accademica e non - coloro che non assicurino la conclusione del mandato. Invece, l'esclusione della giunta dall'ambito di applicazione dell'art. 21 del regolamento generale è pacifica, poiché detto articolo interessa le sole cariche accademiche.</p> <p>Secondo il medesimo orientamento di cui sopra – sottrazione del centro di eccellenza dal perimetro di applicazione dello Statuto – <u>si propone</u> che il procedimento per l'elezione della giunta sia più semplice e snello rispetto a quello previsto per la giunta di dipartimento (eliminando, ad esempio, l'obbligo di pubblicazione degli elettorati e i correlati termini di opposizione).</p>
---	--	--

<p>2. La giunta esercita funzioni istruttorie, consultive e propositive e le attribuzioni, non di natura decisoria, di volta in volta conferite dal consiglio direttivo. La giunta riferisce al consiglio direttivo sull'esercizio delle suddette funzioni. È salva la facoltà di revoca di una o più delle funzioni delegate alla giunta con deliberazione del consiglio direttivo.</p> <p>3. La giunta, su iniziativa del direttore, propone al consiglio direttivo indirizzi per l'attività amministrativa del CIELI e il piano di organizzazione e di monitoraggio delle funzioni, nel rispetto di parametri oggettivi di misurazione delle risorse.</p> <p>4. Per il funzionamento della giunta si applicano i <i>quorum</i> costitutivo e deliberativo previsti per il consiglio direttivo e il comma 8 dell'art. 8.</p>	<p>2. La giunta esercita funzioni istruttorie, consultive e propositive e le attribuzioni, non di natura decisoria, di volta in volta conferite dal consiglio (...). La giunta riferisce al consiglio (...) sull'esercizio delle suddette funzioni. È salva la facoltà di revoca di una o più delle funzioni delegate alla giunta con deliberazione del consiglio (...).</p> <p>3. La giunta, su iniziativa del direttore, propone al consiglio (...) indirizzi per l'attività amministrativa del CIELI e il piano di organizzazione e di monitoraggio delle attività, nel rispetto di parametri oggettivi di misurazione delle risorse.</p> <p>4. Per il funzionamento della giunta si applicano i <i>quorum</i> costitutivo e deliberativo previsti per il consiglio (...) e il comma 8 dell'art. 7.</p>	
<p>Art. 10 - Direttore</p> <p>1. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio direttivo, al proprio interno, tra i</p>	<p>Art. 9 - Direttore</p> <p>1. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal consiglio (...), al proprio interno, tra i</p>	

<p>professori di I e II fascia in regime di impegno a tempo pieno e nominato con decreto rettorale. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti.</p> <p>Ai sensi dell'art. 59, c. 1 dello Statuto, l'elettorato passivo è riservato a coloro che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata triennale del mandato prima della data di collocamento a riposo. Il direttore resta in carica tre anni e può essere confermato consecutivamente una sola volta. Dopo due mandati consecutivi è possibile accedere alla carica di direttore solo quando sia trascorso un periodo non inferiore alla durata</p>	<p>professori di I e II fascia in regime di impegno a tempo pieno e nominato con decreto rettorale. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto; è eletto colui che riporta il maggior numero di voti.</p> <p>(...) Il direttore resta in carica tre anni e (...) il suo mandato è rinnovabile. (...)</p>	<p>CIELI chiede di mantenere il requisito del tempo pieno nonostante la seguente nota riportata tra parentesi per esaustività di trattazione.</p> <p>(Alla luce dell'orientamento secondo cui il direttore di centro di eccellenza – organo monocratico di struttura richiamata solo dalla seconda disposizione transitoria dello Statuto → dunque, non espressamente prevista dallo stesso → dunque, non carica accademica – potrebbe essere eliminato il vincolo del regime di impegno a tempo pieno; ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello Statuto, “<i>La condizione di docente a tempo definito è incompatibile con tutte le cariche accademiche previste dal presente Statuto a pena di decadenza dalle stesse</i>”, ma il direttore di centro di eccellenza non è carica accademica e quindi il requisito del tempo pieno non sarebbe richiesto).</p> <p>L'art. 21 del RGA, nel riservare l'elettorato passivo a coloro che assicurino di portare a termine il mandato prima del collocamento a riposo, si riferisce alle sole cariche accademiche. Poiché la carica di direttore di CIELI non è una carica accademica, tale limite è stato tolto. <u>Tuttavia, si segnala</u> che l'art. 59 dello Statuto dispone, <u>in via generale</u>, che “<i>L'elettorato passivo è riservato al</i></p>
---	--	--

<p>del relativo mandato, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 60, c. 1 e c. 5, dello Statuto, le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione e la condizione di docente a tempo definito sono incompatibili con la carica di direttore di CIELI.</p>	<p>2. Ai sensi dell'art. 60, c. 1 (...), dello Statuto, le cariche di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione (...) sono incompatibili con la carica di direttore di CIELI.</p> <p>La carica di direttore è incompatibile con l'autorizzazione a dedicarsi a esclusiva attività di ricerca presso altra istituzione e con il collocamento in congedo per motivi di studio o di ricerca.</p>	<p><i>personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a rispo.</i>”</p> <p>L'art. 61 dello Statuto, che fissa il divieto del terzo mandato consecutivo, secondo l'orientamento espresso dalla <i>governance</i>, interessa le sole cariche accademiche, in cui non rientra la carica di direttore di centro di eccellenza e per tale motivo è espressamente prevista la rinnovabilità del mandato.</p> <p>Vincolo previsto dall'art. 22, comma 4, lett. c), del regolamento generale di Ateneo.</p>
--	--	--

<p>3. Il direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza su tutte le attività del centro ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convoca e presiede il consiglio direttivo e la giunta, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni; b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti; c) predispone, coadiuvato dal segretario amministrativo (responsabile amministrativo), il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche; d) svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; e) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, da sottoporre a successiva ratifica dello stesso; i provvedimenti non ratificati perdono efficacia fin dall'inizio; 	<p>3. Il direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa, coordinamento e vigilanza su tutte le attività del centro ed è responsabile del perseguimento delle sue finalità. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) convoca e presiede il consiglio (...) e la giunta, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle relative deliberazioni; b) vigila sull'osservanza delle norme vigenti; c) sottopone all'approvazione del consiglio il programma triennale di sviluppo e degli interventi, i piani annuali di attività e le relazioni periodiche; d) svolge i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; e) adotta, in caso di comprovata urgenza, provvedimenti di competenza del consiglio (...), da sottoporre a successiva ratifica dello stesso; i provvedimenti non ratificati perdono efficacia fin dall'inizio; 	
---	---	--

<p>f) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.</p> <p>4. Il direttore designa tra i professori di ruolo <i>a tempo pieno</i> del consiglio direttivo il vice direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o motivato impedimento. Egli resta in carica per la durata del mandato del direttore, fatta salva la facoltà del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.</p>	<p>f) esercita tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.</p> <p>4. Il direttore designa tra i professori di ruolo (...) del consiglio (...) il vice direttore, che lo sostituisce in caso di assenza o motivato impedimento. Egli resta in carica per la durata del mandato del direttore, fatta salva la facoltà del direttore stesso di sostituirlo in qualsiasi momento.</p>	<p>Non è carica accademica e, dunque, non si applica l'art. 60, comma 5, dello Statuto.</p>
<p>Art. 11 - Il comitato tecnico-scientifico</p> <p>1. Il consiglio direttivo del CIELI può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un rappresentante <i>indicato dal consiglio direttivo del CIELI</i> al proprio interno, da docenti esterni all'Ateneo, nonché da professionisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale che operano nei settori di interesse del CIELI. Il ruolo di componente del comitato tecnico-scientifico non si configura come carica accademica.</p> <p>2. I componenti del comitato tecnico scientifico sono nominati dal consiglio direttivo e durano in carica tre anni rinnovabili.</p>	<p>Art. <u>10</u> - Il comitato tecnico-scientifico</p> <p>1. Il consiglio (...) può istituire un comitato tecnico-scientifico, composto da un rappresentante scelto (...) al proprio interno, da docenti esterni all'Ateneo, nonché da professionisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale che operano nei settori di interesse del CIELI. Il ruolo di componente del comitato tecnico-scientifico non si configura come carica accademica.</p> <p>2. I componenti del comitato tecnico scientifico (...) durano in carica tre anni rinnovabili.</p>	

<p>3. Il comitato tecnico scientifico verifica i risultati e l'attività scientifica realizzata dal CIELI e può proporre al consiglio direttivo linee ed indirizzi strategici.</p> <p>4. Per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico si applicano i <i>quorum</i> costitutivo e deliberativo previsti per il consiglio direttivo e il comma 8 dell'art. 8.</p>	<p>3. Il comitato tecnico scientifico verifica i risultati e l'attività scientifica realizzata dal CIELI e può proporre al consiglio (...) linee ed indirizzi strategici.</p> <p>4. Per il funzionamento del comitato tecnico-scientifico si applicano i <i>quorum</i> costitutivo e deliberativo previsti per il consiglio (...) e il comma 8 dell'art. 7.</p>	
<p>Art. 12 - Segretario amministrativo (Responsabile amministrativo)</p> <p>1. L'attività amministrativo gestionale del centro è affidata ad un segretario amministrativo (responsabile amministrativo), individuato con le modalità previste dagli atti di organizzazione amministrativa e tecnica del direttore generale.</p> <p>2. Il segretario amministrativo (responsabile amministrativo) è responsabile nei confronti del superiore gerarchico individuato da detti atti di organizzazione della correttezza tecnico e/o gestionale delle soluzioni adottate, in particolare, nei seguenti ambiti:</p> <p>a) gestione degli adempimenti contabili, negoziali e patrimoniali previsti dal regolamento di Ateneo per</p>	<p>(...)</p>	

<p>l'amministrazione, la finanza e la contabilità e nei collegati Manuali;</p> <p>b) coordinamento delle Unità della struttura, se individuate ai sensi dell'art. 13, comma 3, e delle attività di gestione amministrativa delle risorse umane;</p> <p>c) supporto amministrativo agli organi collegiali della struttura;</p> <p>d) altri ambiti previsti dagli atti di organizzazione amministrativa e tecnica del direttore generale.</p> <p>3. Egli esercita, inoltre, tutte le altre attribuzioni demandate dalle norme vigenti.</p>		
<p>Art. 13 - Personale, risorse finanziarie, gestione amministrativo-contabile</p> <p>1. Il centro conserva la titolarità delle situazioni giuridiche attive e passive del CIELI dei preesistenti ordinamenti statutari.</p> <p>2. Il centro dispone di risorse finanziarie, edilizie e umane.</p> <p>3. L'assetto della struttura organizzativa gestionale del centro è definito con atto del direttore generale di organizzazione</p>	<p>Art. 11 - (...) Risorse finanziarie e gestione amministrativo-contabile</p> <p>(...)</p> <p>1. Il centro dispone di risorse finanziarie (...).</p> <p>2. L'assetto della struttura organizzativa gestionale del centro è definito con atto del</p>	

<p>amministrativa e tecnica. In conformità al predetto documento, con atto del dirigente dell'area personale sono conferite, oltre alla posizione di segretario amministrativo (responsabile amministrativo) del centro, le relative posizioni organizzative.</p> <p>4. Il CIELI è centro autonomo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale e di un proprio budget economico e degli investimenti.</p> <p>5. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:</p> <p>a) il contributo di funzionamento ordinario, assegnato annualmente dal consiglio di amministrazione;</p> <p>b) altri eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo;</p>	<p>direttore generale di organizzazione amministrativa e tecnica. (...)</p> <p>3. Il CIELI è centro autonomo di gestione, dotato di autonomia amministrativa e gestionale e di un proprio <i>budget</i> economico e degli investimenti.</p> <p>4. La gestione delle risorse finanziarie avviene secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché dagli indirizzi in materia deliberati dagli organi di governo. Costituiscono dotazione finanziaria del centro le seguenti risorse:</p> <p>(...)</p> <p>a) (...) eventuali finanziamenti provenienti dal bilancio dell'Ateneo;</p>	
--	--	--

<p>c) eventuali fondi erogati da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro;</p> <p>d) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro e risorse autonomamente acquisite dal centro tramite progetti, convenzioni e contratti.</p>	<p>b) eventuali fondi erogati da soggetti pubblici e/o privati finalizzati ai compiti e alle attività del centro;</p> <p>c) proventi da attività in conto terzi svolta dal centro e risorse autonomamente acquisite dal centro tramite progetti, convenzioni e contratti.</p>	
<p>Art. 14 - Autonomia negoziale e patrimoniale; beni inventariabili</p> <p>1. Il CIELI ha autonomia negoziale e patrimoniale.</p> <p>2. Il centro conserva la titolarità dei diritti di proprietà e di possesso del materiale inventariato o in concessione d'uso presso il CIELI detenuta al momento della conferma della sua configurazione giuridica di "centro di eccellenza".</p> <p>3. Il centro dispone, altresì, dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono annotati nelle pertinenti scritture inventariali.</p>	<p>Art. 12 - Autonomia negoziale e patrimoniale; beni inventariabili</p> <p>1. Il CIELI ha autonomia negoziale e patrimoniale.</p> <p>(...)</p> <p>2. Il centro dispone (...) dei beni acquisiti direttamente o al medesimo concessi in uso, i quali sono annotati nelle pertinenti scritture inventariali.</p>	

<p>Art. 15 - Valutazione periodica</p> <p>1. Con cadenza annuale il presidio della qualità di Ateneo, anche con l'eventuale supporto di revisori esterni, sottopone l'attività del centro a una valutazione interna a carattere scientifico, per accertarne la permanente rispondenza ai presupposti scientifici e ai criteri di eccellenza indicati nell'art. 2.</p> <p>2. A seguito della valutazione di cui al comma 1 il consiglio di amministrazione, sentito il direttore generale, valuta complessivamente l'attività del centro, anche sotto i profili gestionale, finanziario ed economico, e l'idoneità della relativa modalità di gestione amministrativo-contabile.</p>	<p>Art. 13 - Valutazione periodica</p> <p>(...)</p> <p>1. (...) Il consiglio di amministrazione, sulla base del rapporto del nucleo di valutazione e sentito il direttore generale, valuta complessivamente l'attività del centro, anche sotto i profili gestionale, finanziario ed economico, e l'idoneità della relativa modalità di gestione amministrativo-contabile.</p>	
<p>Art. 16 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta approvata dal consiglio</p>	<p>Art. 14 - Norme transitorie e finali</p> <p>1. Eventuali modifiche al presente provvedimento sono disposte con decreto rettorale, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, anche su proposta approvata</p>	

<p>direttivo del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti. Le successive modifiche alla tabella di cui all'allegato A (elenco delle funzioni, dei relativi responsabili e dei docenti affiliati al CIELI) non comportano la contestuale revisione della parte dispositiva del presente decreto.</p> <p>2. Per tutto quanto non contemplato dalle suddette disposizioni si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.</p> <p>3. Il presente decreto è pubblicato in albo web e nella sezione "amministrazione trasparente" del sito internet. Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'area legale e generale – servizio affari generali.</p>	<p>dal consiglio (...) del centro con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei relativi componenti. Le (...) modifiche alla tabella di cui all'allegato 1 (elenco (...) dei docenti affiliati al CIELI) non comportano la contestuale revisione della parte dispositiva del presente decreto.</p> <p>2. Per tutto quanto non contemplato dalle suddette disposizioni si fa rinvio allo Statuto e ai regolamenti dell'Ateneo.</p> <p>(...)</p>			
<p>ALLEGATO A Elenco delle funzioni (in ordine alfabetico) e dei relativi responsabili</p> <table border="1" data-bbox="145 1209 719 1305"> <tr> <td data-bbox="145 1209 432 1305">Affari generali</td> <td data-bbox="432 1209 719 1305">Prof.ssa Ilaria QUEIROLO</td> </tr> </table>	Affari generali	Prof.ssa Ilaria QUEIROLO	<p>ALLEGATO 1 (...)</p>	
Affari generali	Prof.ssa Ilaria QUEIROLO			

Formazione	Prof. Pierangelo CELLE		
Osservatorio	Prof. Francesco PAROLA		
Ricerca	Prof. Mario MARCHESE		
Territorio / Rapporti con le imprese	Prof. Davide GIGLIO		
Elenco degli affiliati (in ordine alfabetico) ...		Elenco degli affiliati (in ordine alfabetico) ...	